

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) FALCE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FALCE VALERIA

Seduta del 24/01/2019

FATTO

Alla base della vicenda vi è un contratto di conto corrente, rispetto al quale il Ricorrente chiede che gli vengano forniti i calcoli relativi al TEG tempo per tempo applicati. Per conto suo, l'Intermediario, eccepitane la genericità, chiede che il Ricorso venga dichiarato inammissibile e comunque che venga rigettato, perché infondato.

DIRITTO

Se è vero che i principi di buona fede, correttezza e diligenza rafforzata devono informare i rapporti con la clientela, d'altra parte, in relazione al TEG non esiste alcun obbligo per gli Intermediari di fornire precisazioni sul metodo di calcolo utilizzato, che in ogni caso è ripreso dalle istruzioni della Banca d'Italia, né può essere chiesto all'Arbitro di verificare la correttezza della rielaborazione operata, che sfocerebbe in una inammissibile pronuncia di *facere*. Per come posta, dunque, la pretesa non può essere valutata nel merito.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il Ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA